

notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

**Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
del D.Lgs. 117/2017**

registrato a Milano D.P.I.

il 5 aprile 2024

Repertorio numero 32815/16235

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

al n. 25389

s. 1T

Il giorno ventisei del mese di marzo duemilaventiquattro

26 marzo 2024

In San Donato Milanese, in via Unica Bolgiano n. 2, alle ore 19.00 diciannove.

Davanti a me **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto al Collegio notarile di Milano, è comparsa

Elisabetta Giacobone, nata a Milano il 19 luglio 1967, domiciliata per carica presso la sede della Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della

**“Associazione per lo Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli
Handicappati Organizzazione Di Volontariato”**

in breve **“ASSIA ODV”**

con sede in San Donato Milanese, in via Unica Bolgiano n. 2, codice fiscale 97013150152, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al repertorio n. 96577 (di seguito la **“Associazione”**).

Detta Comparsante, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che l'Assemblea è stata convocata con avviso inviato, tramite messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto, in data 4, 5 e 11 marzo 2024, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dello statuto, in prima convocazione per questo giorno e luogo alle ore 7.00 e in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

“1 acquisto personalità giuridica: delibere inerenti e conseguenti;

2. modifiche statutarie

omissis”.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, la comparsante.

La Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale dell'odierna assemblea in merito ai punti 1 e 2 della parte straordinaria. Io aderisco alla richiesta e do atto d'atto di quanto segue.

La Presidente constata e dichiara:

1. che l'assemblea in prima convocazione non si è costituita per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo di cui all'art. 14 dello statuto;
2. che sono intervenuti, in proprio o per delega conservata agli atti dell'Associazione, gli associati elencati nell'allegato **“A”**;
3. di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento in assemblea degli associati;
4. che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre alla Presidente, i consiglieri Maurizio Vandin, Marzio Baroni, Silvio Mutti e Giorgio Basso;
5. che è presente l'organo di controllo monocratico (sindaco unico) dott.ssa Elisa Mariotti;
6. che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 14 dello statuto.

La Presidente, con il consenso degli intervenuti, passa alla trattazione congiunta

dei punti all'ordine del giorno in quanto strettamente connessi tra loro ed espone le ragioni che rendono opportuno per l'Associazione acquisire la personalità giuridica. In particolare, con l'acquisizione della personalità giuridica l'Associazione potrà godere dell'autonomia patrimoniale perfetta.

A tale scopo, l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore richiede che l'Associazione disponga di un patrimonio minimo di euro 15.000,00 e che tale consistenza risulti da una relazione di stima redatta da un revisore legale iscritto nel relativo registro.

La Presidente precisa, quindi, che è stato dato incarico alla dott.ssa Elisa Mariotti di redigere una relazione di stima del patrimonio dell'Associazione. Da tale relazione - asseverata in data odierna al n. 32814 di mio repertorio si evince che l'Associazione al 31 dicembre 2023 aveva un patrimonio netto di euro 381.500,00 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato.

La Presidente prosegue precisando che nell'occasione si ritiene opportuno apportare allo statuto le seguenti modifiche: (i) prevedere la possibilità che le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo possano svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sia parzialmente sia esclusivamente, modificando di conseguenza gli articoli 13.3, 14.10 e 17.2; (ii) precisare i riferimenti normativi del D.Lgs. 117/2017 negli articoli 9.3 e 16.1 lett. o); (iii) prevedere l'obbligo di assicurazione anche dei volontari occasionali, eliminando dall'articolo 27.1 dello statuto l'espressione "non occasionali" in linea con quanto previsto nel D.M. 6 ottobre 2021.

Al termine dell'esposizione, la Presidente constata che, con voto palese, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di approvare le modifiche agli articoli 9.3, 13.3, 14.10, 16.1 lett. o), 17.2 e 27.1 dello statuto illustrate dalla Presidente;

2. di voler acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 allegando a tale fine, sotto la lettera "C", la relazione di stima redatta dalla dott.ssa Elisa Mariotti, nata a Cremona il 6 ottobre 1981, domiciliata in Cremona, via Lago Gerundo n. 26, codice fiscale MRTLSE81R46D150C, revisore iscritto al registro dei revisori legali al n. 166875 con decreto ministeriale del 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012, asseverata con verbale in data 26 marzo 2024 al n. 32814 di mio repertorio, dalla quale si evince che l'Associazione al 31 dicembre 2023 aveva un patrimonio netto di euro 381.500,00 e pertanto superiore al minimo richiesto dall'art. 22 citato;

3. di conferire alla Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandola ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Il presente atto verrà depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dal notaio che lo ha ricevuto.

Alle ore 19.45 diciannove e quarantacinque la Presidente dichiara chiusa la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria. L'assemblea prosegue per la trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria che sarà oggetto di separata verbalizzazione.

La Presidente mi presenta il testo aggiornato dello statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Io notaio ho ricevuto questo atto, da me letto alla Comparente, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive unitamente agli allegati "A" e "B", avendomi

dispensato dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C", alle 19.50 diciannove e cinquanta.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Elisabetta Giacobone

Monica De Paoli

Allegato “A” al n. 32815/16235 di repertorio

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ORDINARIA DEI SOCI

26 marzo 2024

Cognome	Nome	Presenza	Presente per delega a	Delega
1. Giacobone	Elisabetta	X		
2. Giacobone	Anna	X		
3. Ferrario	Amelia Agnese			Anna Giacobone
4. Lembo	Antonio	X		
5. Nicolini	Vincenzo	X		
6. Mutti	Silvio	X		
7. Baroni	Marzio	X		
8. Guagliardi	Antonio	X		
9. Vailati Facchini	Ornella		X	Anna Giacobone
10. Raguso	Maria		X	Antonio Lembo
11. Selve	Claudio	X		
12. Crema	Rosaria Maria		X	Selve Claudio
13. Basso	Giorgio	X		
14. Vandin	Maurizio	X		
15. Nai	Cinzia		X	Selve Claudio
16. Castillo	Cira		X	Antonio Lembo
17. Pagani	Fiorenzo		X	Antonio Lembo

F.to: Elisabetta Giacobone
Monica De Paoli

**STATUTO
DELLA
“ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA DEGLI
INTERESSI DEGLI HANDICAPPATI ODV”**

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata “Associazione per lo Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli Handicappati Organizzazione di Volontariato”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'acronimo ODV o l'indicazione Organizzazione di volontariato dovranno essere inseriti nella denominazione sociale, pertanto la denominazione dell'associazione sarà, convenzionalmente abbreviata in “ASSIA ODV”.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di San Donato Milanese (MI) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare opera per portare benefici a persone svantaggiate in termini di condizioni fisiche, psichiche e familiari e migliorare la qualità della vita di tali persone, promuovendone il benessere, l'autonomia e l'inclusione sociale.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 117/2017;
 - lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e o lavorativi.
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - promuovere iniziative atte al recupero ed al mantenimento fisico, psichico e sociale delle persone diversamente abili, verificando la rispondenza delle stesse e della loro gestione rispetto agli obiettivi;
 - perseguire attraverso la gestione di servizi socio-educativi, socio-animativi, la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone diversamente abili,

avvalendosi eventualmente di operatori qualificati

- progetti di housing anche temporaneo;
- assistere e collaborare con le famiglie e/o chi ha la tutela dei soggetti diversamente abili, anche per la soluzione dei loro specifici problemi nonché attraverso la realizzazione progetti specifici in ottica di solidarietà familiare;
- sensibilizzare, sia sul piano politico sia su quello sociale e lavorativo, le strutture, gli enti e le altre organizzazioni esistenti, il territorio e la cittadinanza in coerenza con gli scopi dell'associazione (ad esempio partecipazione e progettazione presso i tavoli politici, tematici e sociali del territorio);
- coordinare le diverse iniziative esistenti, sostenere quelle in programma, creare e mantenere una rete con analoghe associazioni ed enti;
- promuovere studi e progetti finalizzati al territorio per prevenire e curare le fragilità ed il disagio;
- progettare iniziative per la crescita e la diffusione della cultura di "inclusione sociale" con specifico riferimento alle problematiche connesse con le persone diversamente abili;
- organizzare azioni ed iniziative indirizzate a promuovere, rafforzare la cultura e la pratica del volontariato.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari ed onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione, a seguito della presentazione di una richiesta di

adesione, è deliberata dal consiglio direttivo, annotata nel libro degli associati, e comunicata all'interessato. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la *deliberazione, con le specifiche motivazioni*, all'interessato.

4.1 La richiesta di adesione deve pervenire per iscritto all'ente attraverso canali tradizionali o telematicamente attraverso l'utilizzo della PEC.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Per i soci minorenni il diritto spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio Direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel seguente statuto.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. Le attività di volontariato e l'assicurazione obbligatoria sono regolate dagli artt. 17 e 18 del D.lgs 117/2017 e dal relativo DM 6.10.2021.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (fisico o virtuale), dell'ora e della data dell'adunanza. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della

maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, alle operazioni straordinarie e allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

10. Le riunioni dell'assemblea sia ordinaria sia straordinaria si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, entro il mese di giugno;
- f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale e il termine per il versamento della stessa;
- g) gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario ed eventualmente il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dall'art. 33, comma 1 del d.lgs. 117/2017 e dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo

può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi, secondo l'ordine di preferenze ricevute. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al precedente articolo 14.10.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice

presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e Revisione legale

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
- e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è a cura dell'organo a cui si riferisce.

3. I verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. La consultazione dei libri sociali può avvenire secondo le seguenti modalità: ciascun socio deve fare richiesta scritta al Consiglio direttivo che renderà fruibile alla visione entro i 15 gg lavorativi successivi alla ricezione della richiesta. Non potranno essere rilasciate copie dei libri verbali salvo comprovate esigenze che tutelino in ogni caso la privacy dei soggetti eventualmente menzionati.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del d.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del d.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

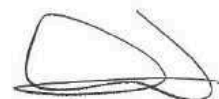
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Elisabetta Giacobone
Monica De Paoli

Relazione giurata di stima
del patrimonio sociale dell'associazione

**"ASSIA ODV -Associazione per lo
sviluppo e la salvaguardia degli inte-
ressi degli handicappati"**

con sede in San Donato Milanese
Via Unica Bolgiano n. 2



INDICE

Premessa	pag.	4
Data di riferimento della stima e documenti vari utilizzati	pag.	6
Descrizione dell'associazione	pag.	7
Notizie sui libri e registri fiscali e civili	pag.	10
Metodologie dell'accertamento e criteri di valutazione	pag.	11
Scelta del metodo di valutazione	pag.	12
Situazione patrimoniale di riferimento alla data del 31.12.23	pag.	18
Analisi delle singole poste di bilancio	pag.	20
Situazione patrimoniale di riferimento rettificata alla data del 31.12.23	pag.	25
Determinazione del Patrimonio	pag.	26

Relazione giurata di stima del patrimonio sociale dell'associazione

"ASSIA ODV -Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia degli interessi degli handicappati"

con sede in San Donato Milanese, Via Unica Belgiano n. 2

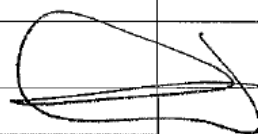
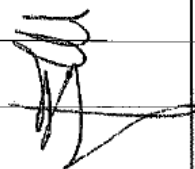
*Perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017,
Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022*

La sottoscritta Mariotti Elisa, C.F. MRTLSE81R46D150C e Part. Iva 01529960195
iscritta con Decreto del 04/07/2012 (G.U. n. 55 del 17/07/2012) al n. 166875 nel Registro dei Revisori Contabili, incaricata dall'associazione **"ASSIA ODV -Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia degli interessi degli handicappati"**, nella persona del suo legale rappresentante Giacobone Elisabetta, con sede in San Donato Milanese (MI), Via Unica Belgiano n. 2, Codice Fiscale 97013150152, iscritta con decorrenza dal 19/01/2023 nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, Numero di Repertorio 96577 per redigere una relazione di stima avente per oggetto l'attestazione del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 dell'associazione alla data del 31 dicembre 2023 necessaria per l'acquisizione della personalità giuridica. In esecuzione dell'incarico ricevuto, dopo aver provveduto alla ricognizione dei beni, dei documenti contabili ed amministrativi dell'associazione, presenta la seguente relazione di stima.

PREMESSA

- la presente relazione di stima viene redatta ed asseverata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017, Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022 con oggetto "Articolo 54 del Codice del Terzo settore. Trasmissione dei dati delle ODV e delle APS iscritte ai Registri delle Regioni e delle Province autonome. Procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS", i quali dispongono che, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente, essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili: sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000. L'aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni, come chiarito dalla massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, ovvero al 31 dicembre 2023, può essere assunto, il valore del patrimonio netto dell'associazione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta dai soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili e dei periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

- il valore periziato, ai sensi e per gli effetti della Legge sopra citata, è riferito all'intero patrimonio sociale e, pertanto, la presente perizia è volta alla determinazione dell'intero patrimonio dell'associazione alla data del 31 dicembre 2023.



DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTI VARI UTILIZZATI

La data di riferimento per la valutazione del patrimonio netto dell'associazione "AS-SIA ODV -Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia degli interessi degli handicappati" è stata fissata al 31 dicembre 2023, sulla base del bilancio a tale data.

Con riferimento ai documenti amministrativo-contabili, al sottoscritto estimatore è stata messa a disposizione, in particolare, la seguente documentazione:

- i bilanci riclassificati relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, completi di verbale dell'assemblea dei soci portante la relazione delle attività e relativa approvazione;
- bilancio contabile al 31/12/2021, bilancio contabile al 31/12/2022 e il bilancio contabile al 31/12/2023;
- il registro dei beni ammortizzabili.

In relazione alle verifiche preliminari condotte, ho appurato quanto segue:

- la corretta tenuta dei libri sociali, quali libro verbali del Consiglio Direttivo, libro verbali delle Assemblee dei Soci, libro dei Soci;
- in merito alla gestione del personale risultano due dipendenti al 31 dicembre 2023;
- in merito al numero dei volontari alla data della perizia era pari a ventisei;
- l'associazione non ha partita iva;
- l'associazione non è tenuta alla compilazione del modello Unico per mancanza di redditi da dichiarare ai fini IRES;
- l'associazione, pur essendo esentata dal pagamento del tributo, è tenuta alla compilazione del modello IRAP per dichiarare l'imponibile ai fini IRAP calcolato con il metodo retributivo;
- l'ente non è iscritto in CCIAA non svolgendo attività d'impresa.

DESCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Brevi cenni storici

ASSIA ODV è un'associazione senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare opera per portare benefici a persone svantaggiate in termini di condizioni fisiche, psichiche e familiari e migliorare la qualità della vita di tali persone, promuovendone il benessere, l'autonomia e l'inclusione sociale.

Assia, con sede a San Donato M.se, è un'organizzazione di volontariato nata nel 1974 grazie all'impegno di famiglie di persone con disabilità, sostenitori e volontari.

Il punto di partenza era, è, e resterà sempre, il riconoscimento dei bisogni delle persone con disabilità, le loro famiglie, il territorio e i cittadini che li circondano. In particolare Assia opera per portare benefici a persone svantaggiate in termini di condizioni fisiche, psichiche e familiari e migliorare la qualità della vita di tali persone, promuovendone il benessere, l'autonomia e l'inclusione sociale.

Assia eroga servizi socio educativi (CSE), di aggregazione (CAD) e svolge attività rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Tutti insieme amici con disabilità, famiglie, volontari dell'associazione ed educatori percorrono una strada la cui meta è la maggiore autonomia e crescita delle persone con disabilità, quali individui a tutti gli effetti parte della nostra società e del nostro territorio.

Principali attività svolte

Centro Socio Educativo "CSE Mandala"

Il Centro Socio Educativo si configura come un servizio in grado di offrire l'opportunità all'utente con disabilità di sperimentare un ambiente in cui sia possibile esercitare le proprie competenze cognitive, motorie, emotive e sociali.

Finalità del servizio: "Rendere disponibili a tutte le persone con disabilità percorsi di

vita e condizioni del vivere quotidiano che siano il più possibile vicine alle normali circostanze di vita nella società" (Nirje 1980).

Centro Aggregazione per Disabili "CAD Giodis"

E' un modello strutturale innovativo sul territorio. Tale servizio risponde ad un bisogno/diritto della persona con disabilità di vivere una vita sociale propria.

ASSIA ODV mette a disposizione spazi dedicati, educatori e volontari per una serie di attività finalizzate a una nuova relazione sociale della persona.

Tempo Libero

E' una attività complementare ai servizi "CSE" e "Giodis" gestita dai volontari di ASSIA che consente di valorizzare parte del tempo libero di chi partecipa. Fornisce alle persone con disabilità occasioni di uscita nel sociale che non potrebbero frequentare individualmente (pizzeria, teatro, stadio, visite in luoghi culturali, week-end e vacanze in città balneari e non) e nello stesso tempo solleva la famiglia dando a loro la possibilità di organizzarsi momenti di relazione sociale in autonomia dai propri figli.

I Progetti

In coerenza con la mission dell'Associazione, vengono realizzati specifici progetti che affrontano le tematiche della disabilità in tutte le sue sfaccettature. ASSIA ODV organizza anche manifestazioni sul territorio per favorire l'inclusione sociale ed incrementare la diffusione della cultura della solidarietà

I Trasporti

ASSIA ODV offre un efficiente servizio con automezzi attrezzati con base a San Donato Milanese che copre il territorio dei comuni limitrofi incluso Milano. Il servizio può essere utilizzato direttamente dalle persone con ridotta mobilità, soci e non, – nell'ambito delle attività del CSE "Mandala", CAD "Giodis" e delle iniziative del Tempo Libero – e, inoltre, dai privati cittadini. Ha una convenzione con il Comune di San Do-

nato Milanese a completamento del suo servizio di trasporti.

Patrimonio netto, soci, volontari e dipendenti

Il Patrimonio netto desunto dalla situazione contabile alla data del 31 dicembre 2023, data di riferimento della presente perizia, ammonta ad euro 393.978 oltre all'avanzo del periodo pari ad euro 389.

I soci alla data di riferimento del presente documento sono trentatré. I volontari sono pari a ventisei. Vi sono due lavoratori dipendenti. Gli articoli 32 e 33 del D. Lgs 117/2017 risultano rispettati.

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Sedi

La sede legale dell'associazione è fissata in San Donato Milanese (MI), Via Unica Bolgiano n. 2, dove vengono svolta le attività sociali.

Oltre alla sede legale non sono istituite altre sedi operative.

Amministrazione

L'amministrazione dell'associazione è attualmente affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

- Giacobone Elisabetta
- Vandin Maurizio
- Baroni Marzio
- Mutti Silvio
- Basso Giorgio

Organo di controllo monocratico

Il Dott.ssa Mariotti Elisa è l'organo monocratico.

NOTIZIE SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI E CIVILI

L'associazione non è titolare di partita iva, quindi è inquadrata fiscalmente come consumatore finale.

La contabilità è tenuta in modo ordinato ed i registri istituiti risultano regolarmente tenuti o vidimati ove obbligatorio.

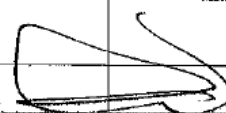
I libri sociali ed i registri fiscali, così come quelli istituiti ai fini previdenziali, risultano regolarmente tenuti o vidimati, ove obbligatorio, ed aggiornati nel rispetto delle vigenti norme di legge.

METODOLOGIE DELL'ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa preliminarmente che l'associazione oggetto di valutazione dispone di una organizzazione contabile adeguata alle sue dimensioni, dispone dei libri sociali previsti dalle vigenti norme di legge in materia civile, fiscale, del lavoro ed è gestita con supporti informatici.

L'associazione ha fornito alla sottoscritta la sopra riportata situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, sulla cui base si è proceduto alla revisione delle poste in essa contenute, verificando preliminarmente il sistema contabile ed il piano dei conti, che sono stati ritenuti idonei all'analitica descrizione dei risultati sociali, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia dal punto di vista della determinazione del risultato d'esercizio.

Va rilevato, in via preliminare, che la determinazione del valore del patrimonio dell'associazione si riferisce ad un ente funzionante e, pertanto, si è proceduti a determinare la valutazione dei singoli beni costituenti il patrimonio associativo, al netto di eventuali passività anche potenziali.



LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

La scelta di un metodo o di una pluralità di metodi dipende, oltre che dalla disponibilità di informazioni, dall'attenta considerazione delle condizioni e circostanze proprie che caratterizzano la specifica associazione nei suoi svolgimenti economici.

Riguardo poi a come applicare concretamente i criteri alla valutazione oggetto della presente relazione di stima, si può innanzitutto osservare che la prassi italiana tende a privilegiare, nella valutazione di aziende industriali, il criterio misto patrimoniale - reddituale con stima autonoma del goodwill o del badwill, riservando agli altri metodi di valutazione funzioni di eventuale verifica e controllo dei valori determinati con l'adozione del predetto criterio, ma nel nostro caso siamo di fronte ad un'associazione che esercita in via prevalente attività assistenziale.

In linea generale le metodologie utilizzabili per la valutazione delle associazioni del terzo settore, in merito alla verifica della consistenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del comma 4 del D. Lgs 117/2017 non si discostano da quelle applicabili per determinazione del valore economico di ogni altra impresa: come tali essi prendono a riferimento gli elementi quali/quantitativi tipici dell'operatività, dell'organizzazione, del portafoglio di attività, della struttura patrimoniale della capacità di generare flussi di reddito e finanziari della realtà oggetto di analisi. Pur essendo oggetto di interpretazione il metodo di valutazione dell'associazione oggetto di perizia, essendo essa un soggetto senza scopo di lucro e che incardina funzioni di utilità sociale tali per cui ha manifestato la volontà da parte dei soci di voler entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sembra corretto soffermarsi anche sugli aspetti tecnici concernenti modalità di redazione della relazione per fornire alcune considerazioni. L'art. 22, co. 4 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) richiede che il patrimonio minimo debba essere rappresentato da "una somma liquida e disponibile".

L'art. 16 del D.M. del 15 settembre 2020 dispone che nel caso di enti di nuova costituzione la sussistenza del patrimonio minimo, se costituito da denaro, "...deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, co. 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; mentre per gli enti già operativi, il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli stessi elementi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette).

In questo contesto, può essere utile riferirsi alla Massima n. 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio notarile di Milano per la quale "con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risultato dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato "da beni diversi dal denaro ", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa.

Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000".

La formulazione del testo sembra, in pratica, comportare, in termini tecnico-valutativi, la predisposizione di una relazione estimativa, articolata - utilizzando la terminologia propria della valutazione d'azienda - sui metodi patrimoniali.

Come riportato nella Fondazione Nazionale dei Commercialisti a marzo 2022 "nell'Analisi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 5 marzo 2020 e OIC 35 principio Contabile ETS", tutti gli elementi, seppur nella logica fornita dal legislatore e dal testo ministeriale, devono essere misurati indipendentemente dal loro grado di liquidità e disponibilità. Occorrerà, casomai, riportare gli elementi patrimoniali al loro valore di "monetizzazione", identificabile con il valore monetario ottenibile dalla dismissione degli elementi dell'attivo e al valore di estinzione degli elementi del passivo.

A questo punto, necessita esaminare quale sia la "basis of value" del perito estimatore. Considerato che si suppone che gli enti che sono oggetto di valutazione siano in fase operativa, sembra potersi scartare l'ipotesi della misurazione degli elementi al loro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata. La misurazione secondo una logica di liquidazione ordinaria potrebbe acquisire senso nel caso in cui la misurazione avesse, infatti, come ultima fase la cessazione dell'attività, mentre lo scopo della valutazione nel caso di specie è proprio quello di veder proseguire la gestione dell'ente nella sua nuova dimensione di Ente di Terzo Settore.

Gli elementi dell'attivo, quindi, dovrebbero fornire - come detto - una misura della loro monetizzazione per tramite dei valori di mercato. In molti casi, non sempre sarà possibile identificare un "valore di mercato" per gli enti in parola, considerato che taluni enti operano in condizioni non sempre rinvenibili in mercati attivi. Spetta al revisore

identificare il valore a cui un soggetto terzo potrebbe rilevare lo stesso; in tal caso, anche il cosiddetto "valore negoziale equitativo", inteso come valore a cui un soggetto specifico acquisirebbe l'elemento in oggetto, può rappresentare un riferimento utile per l'identificazione della somma liquida e disponibile a cui tendere. Potrebbe risultare utile, inoltre, considerare se debba prendersi come riferimento il metodo patrimoniale semplice o il metodo patrimoniale complesso. La distinzione consiste, semplificando, nel considerare o meno gli intangibili e l'eventuale avviamento.

La data della relazione deve essere quanto più ravvicinata possibile alla data della richiesta di riconoscimento. A questo fine, la Massima n. 3 del Consiglio notarile di Milano individua nei 120 giorni antecedenti la data di delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS il termine oltre il quale non considerare adottabili i dati contabili come appropriati per esprimere il patrimonio minimo dell'ente.

In forza di ciò si è ritenuto opportuno adottare un approccio valutativo che comporti l'applicazione di una metodologia "patrimoniale". Il metodo patrimoniale presenta spiccate caratteristiche di obiettività (legata all'accertamento dei fatti e delle considerazioni storiche), di analiticità (in quanto spiega il significato del valore dell'ente in funzione dei vari elementi del patrimonio), e di generalità che lo rendono particolarmente valido qualora le finalità della valutazione siano connesse all'accertamento chiaro ed univoco di un valore conservativo che tuteli comunque gli interessi delle parti nonché dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente. Il metodo patrimoniale può essere assunto quale unica informazione nel processo di valutazione di un ente solamente in quelle particolari fattispecie ove, per la natura tipica del settore in cui l'ente opera, è possibile attribuire in via dominante agli elementi patrimoniali la caratteristica di vettori principali nel processo di generazione del valore; per quanto precedentemente indicato dalla dottrina e dalla normativa prevista dalla Riforma del Terzo

Settore si ritiene di fare ricorso al metodo patrimoniale nei processi di valutazione dell'associazione oggetto di perizia valutativa ai fini del riconoscimento patrimoniale minimo ai sensi dell'articolo 22 c.4 del D. Lgs 117/2017.

Il metodo di valutazione adottato e i parametri utilizzati per la sua applicazione nel caso di specie sono descritti in dettaglio nel seguito.

La scelta del metodo principale

Il metodo prescelto dallo scrivente per la determinazione del valore economico del complesso associativo, in considerazione della specificità della combinazione economica oggetto di valutazione, è il "metodo patrimoniale semplice". La ragione della scelta di tale metodo rispetto agli altri sopra descritti e come già precedentemente illustrato deriva, oltre che dalle caratteristiche e dalla tipologia dell'associazione oggetto di stima, dal fatto che:

a) la predetta metodologia è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui l'attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili singolarmente e/o cedibili in modo separato quali gli enti associativi che risultano operativi nel settore e patrimonializzati;

b) Il metodo prescelto è considerato nella prassi come un metodo valido per la stima di piccoli e medi enti e, pertanto, risulta adatto alla fattispecie in esame ove è presente un comparto patrimoniale (immobiliare);

c) La metodologia patrimoniale fa ampio ricorso ai criteri del costo che si fondono sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione);

d) Il procedimento in questione offre, sul piano pratico, una più diretta dimostrabilità ed analiticità della stima, che appare quindi più consona alla funzione cui è destinata la presente relazione.

Il sottoscritto perito, tenuto conto del settore di attività in cui l'associazione opera,

nonché delle finalità della presente perizia, ha ritenuto opportuno utilizzare il cosiddetto "**metodo patrimoniale semplice**", metodo che si adatta alle caratteristiche dell'associazione oggetto di valutazione.

Il metodo patrimoniale semplice considera il patrimonio netto e, quindi, i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. La valutazione dell'associazione con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: sono minori sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione. Non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa e di conseguenza si riduce l'incertezza sul risultato del processo di valutazione e si considera il valore degli *intangibles assets* solo se iscritti in bilancio e se potenzialmente cedibili autonomamente.

Tale metodo viene solitamente usato per gli enti con forte patrimonializzazione, cioè aventi un elevato ammontare di attività immobilizzate.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

Immobilizzazioni Immateriali

Immobilizzazioni Materiali

42.833

Immobilizzazioni Finanziarie

250

Crediti

56.035

Disponibilità liquide

363.549

Ratei e Risconti

6.842

TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE**469.509****PASSIVO E NETTO**

Patrimonio Netto

Fondo di Dotazione

0

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo

387.978

Altre riserve

6.000

Avanzo di esercizio

389

Totale Patrimonio Netto**394.367**

Fondi accantonamento

20.806

Debiti

51.545

Ratei e Risconti

2.791

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE**469.509**

ANALISI DELLE SINGOLE POSTE DI BILANCIO

ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'ATTIVO

Immobilizzazioni

Per la valutazione delle immobilizzazioni, in alcuni casi, è stato confermato il residuo valore contabile, mentre in altri casi si è adottato un valore che fosse più attinente al valore di mercato e/o alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Immobilizzazioni immateriali

Nella voce immobilizzazioni immateriali trovano valorizzazione le migliori effettuate su beni di terzi vale a dire i lavori effettuati sulla sede di proprietà del Comune e concessa in uso all'ente con apposita convenzione.

La voce di immobilizzazione quantificata in euro 34.160 risulta interamente ammortizzata. Si ritiene che il valore netto contabile, al netto dei relativi fondi ammortamento, sia attendibile ai fini della presente valutazione.

Immobilizzazioni materiali

Sono comprensive di:

- A. Impianti e macchinari
- B. Macchine elettroniche d'ufficio
- C. Attrezzature
- D. Autocarri e Autovetture
- E. Beni di valore unitario inferiore a 516€

F. Mobili e arredi

I beni presenti in bilancio sono stati valorizzati al valore di acquisto sostenuto dall'ente e ammortizzati nel corso degli esercizi con l'applicazione delle seguenti aliquote:

Descrizione	Aliquote applicate
Mobili e arredi	15%
Macchine di ufficio	20%
Attrezzatura	15%
Autovettura	20%
Beni di valore unitario inferiore a 516€	100%

Nella voce "autocarri/autovetture" è stato rilevato l'acquisto effettuato nel 2023 e il valore di mercato dell'autovettura donata all'associazione pari a euro 6.000.

Ai fini della presente perizia si ritiene di rettificare il valore del bene ricevuto in donazione valorizzandolo pari a ZERO, mentre le altre voci vengono lasciate invariate.

Immobilizzazioni finanziarie

Questa voce accoglie il valore di depositi cauzionali pari a euro 250. Da una verifica dei dati contabili attuali e pregressi si desume che il valore è corretto, pertanto si ritiene di confermare tale valore.

Crediti

La voce Crediti accoglie crediti di diversa natura di seguito dettagliati:

CREDITI	56.035
Crediti verso utenti e clienti per servizi erogati	2.512
Crediti verso associati e fondatori	2.804
Crediti verso enti pubblici	48.899
Crediti verso altri ETS	300
Crediti tributari	358
Crediti verso altri	1.162

La verifica dei saldi e delle schede contabili ha consentito di appurare l'esigibilità dei crediti iscritti in bilancio per il loro valore complessivo; si ritiene pertanto di non rettificare tale valore.

I crediti erariali e verso INAIL sono certi e sono stati verificati con idonea documentazione a supporto; si ritiene pertanto di confermare tale valore.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a complessivi euro 363.549.

Si tratta di cassa contanti per euro 479 e di depositi bancari per complessivi euro 363.071.

I valori contabili sono stati verificati con documentazione a supporto pertanto ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

Ratei e risconti attivi

I risconti attivi sono pari a euro 6.842 e si riferiscono a premi di assicurazione volontari, automezzi, immobili pagati nel corso dell'anno 2023 di competenza di periodi successivi alla data di riferimento della perizia. Vista la natura di questa posta di bilancio ai fini della presente rettifica si ritiene di rettificare il valore quantificandolo pari a zero.

ELEMENTI PATRIMONIALI DEL PASSIVO**Fondi per rischi ed oneri**

La voce accoglie il fondo Trattamento di Fine Rapporto dei lavoratori dipendenti in forza alla data del 31 dicembre 2023 per un valore pari a euro 20.806.

Da una verifica dei dati contabili supportata da prospetti forniti dal consulente del lavoro si desume che il valore del fondo è corretto, pertanto si ritiene di confermare tale valore.

**Debiti**

La voce debiti è complessivamente pari a euro 51.545.

Debiti verso fornitori

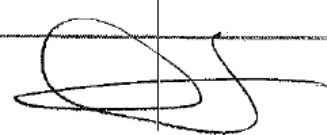
I debiti verso i fornitori ammontano ad Euro 42.653, di cui fatture da ricevere Euro 15.358.

Ritenendo che i saldi contabili rappresentino il valore di presumibile esborso, lo scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica.

Debiti tributari

I debiti tributari sono pari a euro 2.440 e si riferiscono a:

- trattenute irpef e addizionali effettuate ai dipendenti nel mese di dicembre in



busta paga per euro 2,305

- ritenute d'acconto operate nel mese di dicembre e riferite prestazioni di lavoro

autonomo pagate nel mese per euro 135.

I debiti sopra riportati risultano correttamente versati nel 2024 alla naturale scadenza.

Si ritiene pertanto di confermare tali valori.

Debiti verso istituti di previdenza e assistenza

La voce di debito verso istituti di previdenza e assistenza ammonta complessivamente a euro 3.143.

I debiti verso istituti di previdenza sono costituiti da debiti verso Inps per contributi relativi alle buste paga di dicembre del personale dipendente.

I debiti verso istituti assistenziali INAIL si riferiscono al premio dovuto per l'anno 2023.

I dati sono stati verificati mediante documentazione fornita dall'ente, si ritiene pertanto di confermare tali valori.

Debiti verso dipendenti

I debiti verso dipendenti sono costituiti da debiti riferiti ai compensi maturati nel mese di dicembre e non ancor pagati per complessivi euro .3.308.

I dati sono stati verificati mediante documentazione fornita dall'ente, si ritiene pertanto di confermare tali valori.

Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono pari a euro 2.791 e si riferiscono al valore dei ratei ferie e permessi e mensilità aggiuntive riferite ai lavoratori dipendenti maturati al 31 dicembre 2023 ma non goduti. Il dato è stato verificato con l'ausilio di prospetti forniti dal consulente del lavoro, si ritiene pertanto di confermare tale valore.

SITUAZIONE PATRIMONIALE RETTIFICATA**ALLA DATA DEL 31 dicembre 2023**

Concludendo si procede alla determinazione del patrimonio netto dell'ente attestando che detto valore non è inferiore al capitale minimo richiesto ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017. Dalle considerazioni finora esposte, si è quindi giunti alla seguente stima del patrimonio dell'ente:

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2022

Descrizione	Attività	Attività rettificate
IMMOBILIZZAZIONI	43.083	37.083
CREDITI	56.035	56.035
DISPONIBILITA' LIQUIDE	363.549	363.549
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.842	0
Totale	469.509	456.667
Descrizione	Passività	Passività rettificate
FONDI	20.806	20.806
DEBITI	51.545	51.545
RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.791	2.791
Totale	75.142	75.142
Descrizione	Patrimonio Netto	Patrimonio Netto
		Rettificato
	394.367	381.525

DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il valore del patrimonio netto dell'associazione "ASSIA ODV -Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia degli interessi degli handicappati" è stato oggetto di valutazione.

Per la valutazione dell'associazione cui detto patrimonio si riferisce, è stato adottato il metodo patrimoniale semplice, metodo ritenuto idoneo ad interpretare le specificità dell'attività svolta dall'Associazione.

Riprendendo i saldi delle stimate attività e passività nette si perviene alla determinazione del seguente patrimonio netto:

TOTALE ATTIVITA' STIMATE EURO 456.667

TOTALE PASSIVITA' STIMATE EURO 75.142

PATRIMONIO NETTO EURO 381.525

(trecentottantunomilacinquecentoventicinque/00)

Patrimonio netto arrotondato euro 381.500.00

(trecentottantunomilacinquecento/00)

Il sottoscritto estimatore, in base ai metodi di valutazione ai quali si è ispirato nell'espletamento del proprio incarico ed alle osservazioni sopra svolte, tenuto conto che la relazione è stata improntata su criteri prudenziali,

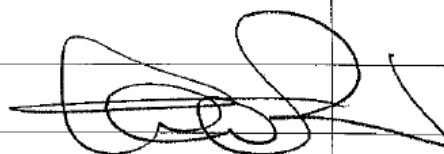
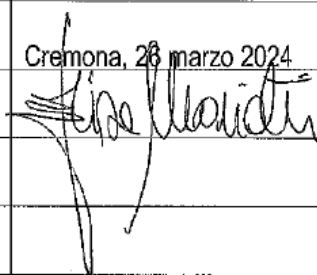
determina

il valore del Patrimonio Netto dell'ente al 31 dicembre 2023 in euro 381.500 (trecentotantunomilacinquecento /00)

ed attesta

che tale valore non è inferiore al patrimonio minimo previsto per gli enti di terzo settore costituiti in forma associativa ai sensi del comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, pari ad euro 15.000 e costituente il presupposto per l'iscrizione nel RuntS degli enti con personalità giuridica.

Cremona, 28 marzo 2024



Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs

117/2017

Repertorio numero 32814

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di marzo,

26 marzo 2024.

In San Donato, in via Unica Bolgiano n. 2.

Avanti a me dottoressa **Monica De Paoli**, notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano

è comparsa:

Elisa Mariotti, nata a Cremona il 6 ottobre 1981, domiciliata in Cremona, via Lago Gerundo n. 26, codice fiscale MRTLSE81R46D150C, revisore iscritto al registro dei revisori legali al n. 166875 con decreto ministeriale del 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 17 luglio 2012.

Detta comparsante, della cui identità personale io notaio sono certo, mi presenta la relazione peritale che precede richiesta dalla "Associazione per lo Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli Handicappati Organizzazione Di Volontariato", con sede in San Donato, in via Unica Bolgiano n. 2, codice fiscale 97013150152, ai fini della determinazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs 117/2017, e mi chiede di asseverarla con giuramento.

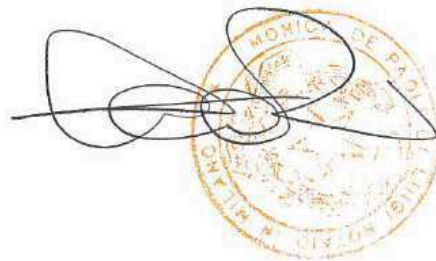
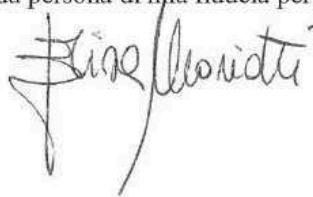
Aderendo alla fattami richiesta, deferisco il giuramento alla comparsante, previa ammonizione sulle conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

La comparsante presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità".

Richiesto ho ricevuto il presente atto, da me letto alla comparsante, che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato da me e da persona di mia fiducia per una facciata fin qui.



Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di vigenza fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 5 (cinque) aprile 2024 (duemilaventiquattro)



Firmato digitalmente da
MONICA DE PAOLI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154